

# **FATTORIE OSELLA S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)**

Edizione n. 1  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di Fattorie Osella S.p.A. nella seduta del 20 Febbraio 2014

## INDICE

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>FATTORIE OSELLA S.P.A. ED IL GRUPPO .....</b>	<b>5</b>
<b>LA CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....</b>	<b>5</b>
<b>1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 .....</b>	<b>6</b>
1.01. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE FONDANO LA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL DECRETO .....	6
1.02. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO .....	12
1.03. L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	13
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ ..</b>	<b>15</b>
2.01. L'ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO.....	15
2.02. FINALITÀ DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ.....	15
2.03. LA "COSTRUZIONE" DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ.....	16
2.04. LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	17
2.05. LA STRUTTURA DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ .....	18
2.06. I "DESTINATARI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	18
2.07. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI AL MODELLO .....	19
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>20</b>
3.01. STRUTTURA .....	20
3.02. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	20
3.03. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA.....	21
3.04. FUNZIONI .....	22
3.05. ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
3.06. OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'OdV .....	24
<b>4. DIFFUSIONE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....</b>	<b>27</b>
4.01. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.....	27
4.02. LA COMUNICAZIONE INIZIALE .....	27
4.03. LA FORMAZIONE .....	27
4.04. INFORMAZIONE AI CONSULENTI, AI COLLABORATORI, AI FORNITORI ED EVENTUALI <i>PARTNER</i> .....	27
<b>5. SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>28</b>
5.01. PRINCIPI GENERALI .....	28
5.02. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE (OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI) .....	28
5.03. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE .....	29
5.04. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI .....	30
5.05. MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI ED EVENTUALI <i>PARTNER</i> .....	31

## DEFINIZIONI

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di abbreviazioni e termini convenzionali, accompagnati dalle relative definizioni. Segnatamente:

**Attività sensibili:** attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

**Codice di Condotta:** il “Codice di Condotta Gruppo Mondelēz International”, adottato a livello di Gruppo e applicabile a Fattorie Osella S.p.A.

**Consiglio di Amministrazione o CdA:** il Consiglio di Amministrazione di Fattorie Osella S.p.A.

**Collaboratori e Consulenti:** soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

**Decreto o D.lgs. 231/2001:** il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

**Dipendenti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società<sup>1</sup>, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato<sup>2</sup>.

**Fornitori:** coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

**Gruppo:** il Gruppo cui appartiene Fattorie Osella a cui fa capo la società di diritto statunitense Mondelēz International Inc.

**Modello:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati, pubblicato nel sito internet della Società <http://www.fattorieosella.it/it/fattorie-osella>.

**Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV:** Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

**Società:** Fattorie Osella S.p.A.

---

<sup>1</sup> Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>2</sup> Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

# **PARTE GENERALE**

## **PREMESSA**

### **FATTORIE OSELLA S.P.A. ED IL GRUPPO**

Fattorie Osella S.p.A. (di seguito anche “Società”) svolge attività di produzione di formaggi e altri prodotti caseari presso lo stabilimento di Caramagna Piemonte (CN).

La Società appartiene al secondo gruppo alimentare a livello mondiale, facente capo alla società di diritto statunitense Mondelēz International Inc. (di seguito anche “Gruppo”).

Il Gruppo e la Società da tempo sono orientati all’etica nella conduzione degli affari, attraverso la definizione di un adeguato sistema di controllo interno, l’adozione di un complesso sistema procedurale e del Codice di Condotta Gruppo Mondelēz International.

La Società ha stipulato con Kraft General Foods S.p.A., ora Mondelez Italia S.r.l. (società appartenente al Gruppo) un accordo per la distribuzione commerciale dei prodotti Fattorie Osella.

Taluni servizi sono erogati da altre Società del Gruppo in Italia in forza di specifici contratti.

Le società del Gruppo applicano il sistema integrato Sicurezza, Salute e Ambiente, denominato altresì “SSE” (i.e. *Safety, Security & Environment*), al fine di garantire *standard* elevati riguardanti la tutela della salute del patrimonio aziendale e dell’ambiente nel più assoluto rispetto della normativa applicabile.

### **LA CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ**

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette componenti. Tra questi ultimi vi sono un Amministratore Delegato e un Direttore Generale ai quali sono conferiti ampi poteri di natura rappresentativa e gestionale.

Tra gli organi amministrativi e di controllo vi è anche il Collegio Sindacale.

## **1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “**Decreto**” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito anche “Enti”) per alcuni reati commessi (o tentati) nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità di cui al Decreto, inoltre, si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica, infatti, saranno sottoposti a giudizio penale.

### **1.01. Reati ed illeciti amministrativi che fondano la responsabilità ai sensi del Decreto**

#### **A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO(artt. 24 e 25 del Decreto)**

- Malversazione a danno dello Stato(art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato(art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>3</sup>;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>4</sup>;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)<sup>5</sup>;
- Concussione (art. 317 c.p.)<sup>6</sup>;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<sup>7</sup>;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)<sup>8</sup>.

**B) REATI INFORMATICI** (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R.

<sup>3</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>4</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>5</sup> Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>6</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” in vigore dal 28 novembre 2012.

<sup>7</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>8</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

309/1990);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

**D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**E) REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);



- Illegale ripartizione di utili e riserve(art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale(art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)<sup>9</sup>;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**G) DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-*quater* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

**H) REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-*bis* c.p.

**I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile(art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico(art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone(art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi(art. 602 c.p.).

**L) ABUSI DI MERCATO**

**REATI** (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate(art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato(art. 185 TUF).

**ILLECITI AMMINISTRATIVI** (art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate(art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato(art. 187-*ter* TUF).

---

<sup>9</sup> Introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in vigore dal 28 novembre 2012.

**M) REATI TRANSNAZIONALI** (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere(art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria(art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale(art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine(art. 12, 3° comma, 3°-*bis*, 3°-*ter* e 5° D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

**N) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo(art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**O) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (art. 25-*octies*del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis*c.p);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

**P) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25-*novies* del Decreto)

- articolo 171 L. 633/1941;
- articolo 171-*bis* L. 633/1941;
- articolo 171-*ter* L. 633/1941;
- articolo 171-*septies* L. 633/1941;
- articolo 171-*octies* L. 633/1941.

**Q) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 25-*decies*del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

**R) REATI AMBIENTALI** (art. 25-*undecies*del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale:**

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*);

- Danneggiamento di *habitat*(art. 733-*bis*).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°, 5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari“ (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137,2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla L. 150/1992** “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni(art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.)in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis*, 1° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, 6° co., della L. 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”.

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D.lgs. 202/2007** “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

**S) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (art. 25-*duodecies* del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.<sup>10</sup>

## **1.02. Le sanzioni previste dal Decreto**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

---

<sup>10</sup> L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica “*reati commessi all'estero*”, prevede:  
“*1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*”

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

### **1.03. L’adozione del modello quale esimente della responsabilità amministrativa**

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione qualora abbia adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

### **2.01. L'adeguamento della Società alle disposizioni del Decreto**

Il Gruppo da sempre dedica grande attenzione alla correttezza e all'etica nella gestione dell'impresa. A tal fine, è stato predisposto il "Codice di Condotta Gruppo Mondelēz International" (di seguito il "Codice di Condotta"), adottato a livello di Gruppo e applicabile a Fattorie Osella.

Il Gruppo ha adottato anche *Policy* volte ad assicurare la conformità delle condotte ivi previste ai principi adottati dal Gruppo ed alle indicazioni del *management*, assicurando al contempo il controllo e la supervisione delle attività compiute.

La Società ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto, nominando il proprio Organismo di Vigilanza con delibera del 23 Gennaio 2013 e adottando il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del 20 Febbraio 2014, come di seguito meglio precisato.

### **2.02. Finalità del Modello della Società**

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e con il conseguente aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida attualmente vigenti che sono state emanate da **Confindustria**, per la prima volta il 7 marzo 2002 e nel tempo aggiornate.

### **2.03. La “costruzione” del Modello della Società**

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, conformemente alle disposizioni del Decreto ed alle Linee Guida.

In particolare, sono state effettuate le seguenti attività preparatorie:

- (i) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività – Tale attività consiste nella individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato.
- (ii) Analisi dei rischi potenziali – Tale attività è tesa ad identificare le possibili modalità attuative dei Reati nelle diverse aree aziendali. Essa sfocia in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di Reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda.
- (iii) Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi – Le attività precedentemente descritte ai punti (i) e (ii) si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando la Società ne sia sprovvista. Il conseguente sistema di controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello accettabile”.

Nello specifico, l’individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato è stata effettuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante della Società (ad esempio documentazione contrattuale, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all’approfondimento delle modalità di svolgimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse.

In tale ambito si è provveduto in particolare alla rilevazione ed alla analisi dei controlli aziendali già esistenti in linea di principio adottati a livello di gruppo ma applicabili anche alla Società – verificando tra l’altro il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché il ricco apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell’analisi.

Sono state, altresì, individuate (con particolare riguardo ai reati contro la P.A.) le c.d. aree “strumentali”, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono facilitare la commissione dei reati nelle aree “a rischio reato”.

Le attività sopra descritte hanno condotto alla mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati.



Sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalle fasi sopra indicate e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal Decreto, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito delle Attività Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

Tali azioni di miglioramento sono state identificate nei Protocolli e nelle Regole di Condotta contenuti nel presente Modello.

#### **2.04. Le attività sensibili**

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono stati individuate le attività a rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le seguenti:

- *Gestione dei rapporti con la P.A., incluse le Comunità Europee (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili);*
- *Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.;*
- *Gestione dei contenziosi giudiziari;*
- *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni);*
- *Impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dalla P.A.;*
- *Predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio d'esercizio e consolidato;*
- *Gestione dei rapporti con il revisore legale dei conti (se nominato) e con il Collegio Sindacale;*
- *Gestione delle operazioni sul capitale o sugli utili della Società, o relative ai conferimenti dei soci;*
- *Gestione dei rapporti per l'approvvigionamento di beni o servizi da terzi e/o da altre Società del Gruppo;*
- *Fatturazioni attive ed auto fatturazioni;*
- *Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti;*
- *Gestione degli incentivi ai dipendenti e/o consulenti;*
- *Utilizzo dei sistemi informatici aziendali, server e posta elettronica;*
- *Selezione e uso di opere dell'ingegno (ad esempio cinematografiche, musicali o fotografiche) nell'ambito dell'attività pubblicitaria;*
- *Uso di marchi o segni distintivi altrui;*
- *Attività di packaging, etichettatura e di controllo qualità;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*

- *Gestione della piccola cassa;*
- *Gestione degli adempimenti in materia di tutela della SSL;*
- *Gestione dei adempimenti in materia ambientale.*

## **2.05. La struttura del Modello della Società**

Il Modello si compone della presente Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio sopra individuate.

Segnatamente:

**Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Delitti di criminalità organizzata, Reato di corruzione fra privati, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

**Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;

**Parte Speciale C:** Delitti di falsità in segni di riconoscimento;

**Parte Speciale D:** Delitti contro l'industria e il commercio;

**Parte Speciale E:** Reati societari;

**Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Parte Speciale G:** Reati ambientali;

**Parte Speciale H:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

## **2.06. I “Destinatari” del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dal Revisore Legale dei Conti, ove nominato;
- i Dipendenti;
- i Consulenti, Collaboratori ed eventuali *Partner* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali

nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

### **2.07. Le modifiche e le integrazioni al Modello**

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su informativa dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.01. Struttura

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, è stato nominato, dal Consiglio di Amministrazione, un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale composto da tre membri.

#### 3.02. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

L'Organismo di Vigilanza riporta al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

**Continuità d'azione:** nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.

**Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

### **3.03. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza**

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
  6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

### **3.04. Funzioni**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale di tutte le funzioni aziendali e svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice di Condotta e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'*intranet* aziendale.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

#### **3.04.1. Poteri ispettivi**

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche a sorpresa e individualmente, ad atti di ispezione e controllo, riferendo all'Organismo alla prima riunione utile.

Essi possono chiedere agli amministratori e ai dipendenti notizie, anche con riferimento a società controllate, in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Tutti i dipendenti e gli amministratori della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente a questi ultimi le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta.

#### **3.05. Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo

ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

### **3.06. Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV**

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

**i) segnalazioni;**

**ii) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

**i) Segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice di Condotta della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:



**ORGANISMO DI VIGILANZA DI FATTORIE OSELLA S.P.A.**

**presso MONDELEZ ITALIA SERVICES**

**Via Nizzoli, 3 - Milano**

che di posta elettronica all'indirizzo:

**odvfattorieosella@mdlz.com**

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

**ii) Informazioni**

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche officiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice

di Condotta, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati e/o eventualmente comunicati all'OdV.

## 4. DIFFUSIONE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

### 4.01. Formazione ed informazione dei dipendenti ed amministratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza delle regole sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il soggetto responsabile della formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

### 4.02. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Amministratore Delegato.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo, eventualmente anche tramite messaggio di posta elettronica o rinvii a fonti informative societarie facilmente accessibili (i.e. intranet, bacheche ove vengano affisse le comunicazioni ai dipendenti etc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

### 4.03. La formazione

L'**attività di formazione** finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle Regole di Condotta è **obbligatoria**. L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sotto enucleato.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

### 4.04. Informazione ai Consulenti, ai Collaboratori, ai Fornitori ed eventuali *Partner*

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partner* attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

## 5. SISTEMA SANZIONATORIO

### 5.01. Principi generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto legislativo.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali, di seguito indicate, tengono conto del diverso inquadramento contrattuale, nonché la possibilità che vengano instaurati rapporti contrattuali ad oggi non in essere.

### 5.02. Misure nei confronti del personale non Dirigente (Operai, Impiegati e Quadri)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL Industria Alimentare, così come integrato da eventuali accordi integrativi aziendali.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

**Ammonizione verbale:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto

comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

**Ammonizione scritta:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

**Multa non superiore a 3 ore di retribuzione:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice di Condotta adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

**Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni:** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

**Licenziamento disciplinare senza preavviso, ma con Trattamento di Fine Rapporto:** si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello.

### **5.03. Misure nei confronti del personale Dirigente**

Al personale inquadrato come Dirigente si applica il CCNL dei Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti delle Regole di Condotta e delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione da parte dei Dirigenti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di uno o più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di Dirigente, la Società provvederà ad applicare nei loro confronti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

Costituisce illecito :

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;

- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

In particolare: in caso di violazione di minore gravità di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, tale da non esporre a particolari pericoli la Società e da non pregiudicare il rapporto fiduciario, il Dirigente – stante la strutturale incompatibilità tra la natura fiduciaria del suo rapporto di lavoro e l'irrogazione di provvedimenti disciplinari conservativi, incorre nell'**avvertimento scritto**.

In caso di violazioni di maggiore gravità di una o più prescrizioni del Modello, il Dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo** (a seconda se, rispettivamente, la violazione riscontrata sia di gravità tale da non consentire neppure la prosecuzione del rapporto in via provvisoria per il periodo di preavviso, oppure se si tratti di violazione che, pur pregiudicando irreparabilmente la prosecuzione del rapporto, consenta comunque il preavviso contrattuale).

#### **5.04. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci**

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

#### **5.05. Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partner***

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partner* e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.